



LAVORATORE IN MALATTIA "VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE"

Il Decreto Legge n. 463 del 1983 convertito definitivamente in Legge con il provvedimento n. 638 dell'11 novembre 1983, stabilisce che *"qualora il lavoratore pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo"*.

Il legislatore, quindi, ha posto l'obbligo di reperibilità - salvo giustificato motivo - ai fini dello svolgimento della visita medica di controllo presso il domicilio del Lavoratore. Pena la decadenza da ogni trattamento economico fino a dieci giorni e la riduzione dello stesso alla metà per l'ulteriore periodo.

Attenzione!

L'onere di provare l'assenza giustificata alla visita di controllo è a carico del Lavoratore. Infatti, la circolare INPS del 8 agosto 1984 n. 134421 prevede, tra l'altro, che siano giustificati i Lavoratori assenti alla visita di controllo domiciliare per situazioni comprovate che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale del Lavoratore altrove.

In tal senso si sono espresse anche diverse sentenze della Cassazione Civile. Ad esempio, la decisione n. 22065 del 2004 recita: *"L'assenza a visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il Lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità...."*.



Ricordiamo infine che, per i Lavoratori del settore privato, le fasce orarie durante le quali sussiste l'obbligo di reperibilità e nelle quali - quindi - possono essere effettuate le visite di controllo domiciliare vanno dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00 di tutti i giorni della settimana (sabato e domenica compresi).

